

**ORDINANZA N.2 / 2025 / OLB**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE  
ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**

**Il Direttore Territoriale Sardegna**

- VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTI la L. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO il D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico



- locale”, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il D.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTA la L. n. 33 del 22.10. 2012 recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;
- VISTA la Convenzione di Gestione Totale n. 113 del 27 ottobre 2004 concernente l'affidamento alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, come modificata dal Decreto Interministeriale n. 8 del 15 marzo 2006;
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 8 del 15 marzo 2006, sostitutivo del precedente Decreto Interministeriale n. 22197 del 23 dicembre 2004, di approvazione dell'affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.) della gestione totale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda la cui durata è determinata in anni “quaranta” decorrenti dal 23 dicembre 2004;
- CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della Circoscrizione Aeroportuale, *rectius* Direttore Territoriale, competente per territorio a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO che GEASAR. S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;



- RITENUTO** che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO** che alla Direzione Territoriale Sardegna (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Olbia (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22.10 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con Ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll.;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n.1 del 2022 avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione veicolare sull'area demaniale aperta all'uso pubblico dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";



- SENTITI** i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché i Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, Comune di Olbia, Comando di Polizia Locale di Olbia e la società ENAV S.p.A.
- VISTA** la planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante;

## **ORDINA**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

### **Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico**

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

### **Art. 3 Segnaletica orizzontale e verticale**

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo



Codice della Strada”.

3. La Società di gestione aeroportuale ha l’obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un’adeguata informativa agli utenti e l’aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.

#### **Art. 4 Passaggi Pedonali**

1. La Società di gestione aeroportuale ha l’obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall’aerostazione ai parcheggi.

#### **Art. 5 Limiti di Velocità**

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall’art.13 della presente Ordinanza.

#### **Art. 6 Aree a permanenza limitata (ZTC)**

Sono istituite aree e corsie nelle quali è limitata la permanenza veicolare. Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema ZTC è resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.



1. Le apparecchiature o i dispositivi sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico della Società di gestione.
2. Le aree e le corsie ZTC istituite presso l'aeroporto, sono indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
3. Il tempo di accesso e sosta nelle aree e nelle corsie ZTC, a cura del Gestore Aeroportuale, è determinato in 10 minuti.

#### **Art.7**

#### **Viabilità area partenze e arrivi**

Le corsie di accesso e di uscita relative all'area partenze e arrivi sono quelle indicate nelle allegate planimetrie.

#### **Art. 8**

#### **Aree di sosta e di parcheggio**

#### **Individuazione delle aree di sosta e modalità di utilizzo**

1. Nell'area antistante l'aerostazione sono presenti le seguenti aree, come individuate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza:

##### **AVIAZIONE COMMERCIALE**

- ZONA A P3 - Parcheggi operatori aeroportuali;
- ZONA A P4 - Parcheggi prima corsia (Enti di Stato - veicoli per Carico/Scarico merci - Taxi - Bus - NCC2);
- ZONA A P7 - Parcheggio sosta lunga (Passeggeri - "Rent a Car");
- ZONA A P8 - Parcheggi sosta breve (Passeggeri - NCC1);
- ZONA A P12 - Parcheggi operatori aeroportuali;
- ZONA E P1 - Parcheggi "Rent a Car", operatori aeroportuali;
- ZONA E P2 - Parcheggi "Rent a Car";
- ZONA EP5- Parcheggi "Rent a Car", accesso al tunnel servizi Terminal Aviazione Commerciale;
- ZONA E P6 - Parcheggi Passeggeri, operatori aeroportuali;
- ZONA E P9 - Parcheggi operatori aeroportuali, veicoli servizio passeggeri.

##### **AVIAZIONE GENERALE**

- ZONA D P10 - Parcheggi Passeggeri, "Rent a Car", Enti di Stato;
  - ZONA D P11 - Operatori aeroportuali, Enti di Stato.
2. ZONA A P3 – l'accesso a tali aree, delimitate da barriera d'ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente



- rilasciato dal gestore aeroportuale.
3. ZONA A P4: l'accesso a tali aree, delimitate da barriera d'ingresso, avviene mediante utilizzo del badge rilasciato dal gestore aeroportuale, ovvero mediante ticket o lettura targa:  
ZONA A P7 e P8: l'accesso a tali aree, delimitate da barriera d'ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale, ovvero mediante ticket, ovvero mediante lettura targa.  
ZONA E P1, P5, P9 e P12: l'accesso a tali aree, delimitate da barriera d'ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale o lettura targa;  
ZONA E P2: tale area è delimitata da barriera d'ingresso con apertura automatica.  
ZONA E P6: l'accesso a tali aree, delimitate da barriera d'ingresso, avviene mediante utilizzo del badge appositamente e preliminarmente rilasciato dal gestore aeroportuale, ovvero mediante lettura targa.
  4. ZONA D P10: tale area è delimitata da barriera d'ingresso con apertura su chiamata.  
ZONA D P11: l'accesso a tale area è libero.
  5. In ZONA A P7 ("Parcheggio sosta lunga") sono individuati appositi stalli, coperti, da riservare al personale Enac. Il parcheggio P7 è inoltre dedicato a passeggeri o persone fisiche che utilizzano gli stalli per fini non professionali.
  6. Il gestore aeroportuale predispone apposita procedura, approvata dalla Direzione Territoriale, ai fini del rilascio del titolo per l'accesso in prima corsia. Tale procedura, predisposta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, è pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
  7. Le relative tariffe d'uso, ove previste, dovranno essere esposte in corrispondenza dei rispettivi accessi tramite apposita segnaletica e pubblicate sul sito internet della Geasar S.p.A.
  8. La tariffa prevista per la sosta nell'area P8 ("Sosta breve") viene applicata decorsi i primi dieci minuti di gratuità. In detta area è consentito l'ingresso con franchigia di gratuità fino a un massimo cumulativo di tre accessi al giorno da parte del medesimo veicolo.
  9. È onere del gestore aeroportuale provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale posto all'interno dell'area demaniale aperta all'uso pubblico, nonché, al mantenimento in stato di efficienza della segnaletica orizzontale e verticale prescritta, e alla cura delle aree a verde.
  10. È onere del gestore aeroportuale provvedere all'installazione (ove necessario) e alla tenuta in stato di efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi di



accesso.

#### 11. POSTI AUTO PER PERSONE CON DISABILITA'

- a) Le aree di sosta riservate a titolo gratuito alle persone con disabilità sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
- b) Sono istituite, per le persone con disabilità, apposite aree di parcheggio gratuite individuate da segnaletica orizzontale e verticale, sia nell'area "Main Park" che nell'area "Sosta Breve". In tali aree il controllo dell'accesso avviene mediante barriera di ingresso.
- c) La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
- d) I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui alla lettera a) a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
- e) Nelle aree di parcheggio riservate è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
- f) Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

#### 12. POSTI AUTO PER ENTI DI STATO E MEZZI DI SOCCORSO

Ai veicoli degli Enti di Stato operanti in Aeroporto sono riservati nella prima corsia, appositi stalli prospicienti all'aerostazione, individuati con specifica segnaletica ed assegnati da ENAC d'intesa tra gli Enti di Stato interessati. La sosta è autorizzata, per ciascuno di tali Enti, esclusivamente per gli stalli rispettivamente assegnati. I mezzi di soccorso utilizzano qualsiasi stallo sia disponibile, in prima corsia, al momento del relativo intervento presso l'Aeroporto.

#### 13. POSTI AUTO PER AUTONOLEGGIATORI

Per i veicoli degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per singola società, apposite aree di sosta all'interno dell'area parcheggio "Rent a Car". La sosta, la fermata e il posteggio dei veicoli di cui sopra non sono consentiti al di fuori delle aree appositamente destinate. Ogni violazione sarà sanzionata ai sensi della presente ordinanza. Le Società di autonoleggio provvedono ad istruire il proprio personale al rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e ss.mm.ii., nonché, di quanto previsto nella presente ordinanza. La violazione delle suddette norme da parte del personale in servizio,



appartenente alle predette società di autonoleggio, comporterà la responsabilità in solido della società interessata.

#### 14. POSTI AUTO PER TAXI

- a) Presso l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi con autovettura su stazionamento i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Olbia e da Comuni con i quali il Comune di Olbia abbia sottoscritto appositi accordi al riguardo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale.
- b) I taxi autorizzati di cui al precedente comma, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, prospicienti l'aerostazione e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
- c) L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori e con le modalità stabilite mediante apposita procedura, approvata dalla Direzione Territoriale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.
- d) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso, il gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dallo stesso indicato e reso pubblico nella suddetta procedura.
- e) È fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta, in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità e di urgenza.
- f) In aeroporto possono scaricare la propria clientela anche i taxi provenienti da altri Comuni. Tali operazioni vengono svolte, esclusivamente, nella corsia di carico/scarico o nelle aree di parcheggio. Il carico della clientela avviene, sempre in dette aree, in conformità alla normativa vigente.
- g) All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte di tassisti.
- h) Qualora gli stalli dedicati ai taxi siano tutti occupati, i conducenti dovranno evitare di sostare in altre aree non autorizzate e di effettuare manovre in retromarcia per riposizionarsi in fila. Sarà, invece, necessario uscire dal parcheggio e attendere che si liberino gli appositi stalli.

#### 15. POSTI AUTO PER NOLEGGIO CON CONDUCENTI (NCC)

Per i veicoli autorizzati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente (NCC) sono individuate due aree ove effettuare il carico e lo scarico dei passeggeri:

- NCC1 (posta all'interno del parcheggio sosta breve), destinata a veicoli con capacità fino a 5 posti.  
Tali veicoli potranno sostare, nei limiti dei posti disponibili, unicamente nell'area allo scopo adibita nel parcheggio a sosta breve, contrassegnata



con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori e con le modalità stabilite mediante apposita procedura, approvata dalla Direzione Territoriale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso, il gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dallo stesso indicato e reso pubblico nella suddetta procedura.

- NCC2 (posta all'interno dell'area bus), destinata a veicoli con capacità superiore a 5 posti.

Tali veicoli potranno accedere alla prima corsia e sostare unicamente, nel limite di posti disponibili, nell'area allo scopo adibita, contrassegnata con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal gestore aeroportuale secondo criteri trasparenti e non discriminatori e con le modalità stabilite mediante apposita procedura, approvata dalla Direzione Territoriale e pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A..

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso, il gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dallo stesso indicato e reso pubblico nella suddetta procedura.

All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte dei noleggiatori con conducente.

I veicoli con capacità fino a 5 posti (NCC1) e i veicoli con capacità superiore a 5 posti (NCC2), potranno sostare all'interno degli stalli riservati, esclusivamente per il tempo necessario alla procedura di carico/scarico.

Non sono, in ogni caso, consentite soste eccedenti i 30 minuti.

## 16. AUTOBUS

Per il parcheggio degli autobus (urbani ed extra urbani, di linea e non) è stata individuata l'area bus con la realizzazione di appositi stalli.

I primi stalli sono assegnati agli autobus di linea urbana ed extra urbana e gli altri a quelli non di linea.

Il Gestore predispone apposita procedura, approvata dalla Direzione Territoriale, ai fini del rilascio del titolo per l'accesso in prima corsia.

Tale procedura, predisposta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, è pubblicata sul sito internet della Geasar S.p.A..

Le rispettive tariffe d'uso dovranno essere esposte all'ingresso degli stessi, tramite apposita segnaletica, e pubblicate sul sito internet del gestore aeroportuale.

Gli Autobus potranno sostare all'interno delle aree di parcheggio, previa esposizione del disco orario, esclusivamente per il tempo necessario a scaricare/caricare i clienti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso, il gestore potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo determinato, che sarà dallo stesso indicato e reso pubblico nella suddetta procedura.

È fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni in sosta e fermata prolungata di



tenere accesi, per l'intero periodo di permanenza negli stalli aeroportuali, il motore principale ed ogni altro motore ausiliario.

Al fine di non determinare intralcio alla circolazione e alla viabilità, i suddetti mezzi devono posizionarsi correttamente all'interno degli stalli appositamente adibiti, anche nella fase di fermata per la discesa e salita dei passeggeri.

I suddetti mezzi, al fine di consentire la discesa/salita dei passeggeri, devono sostare e/o fermarsi esclusivamente negli stalli appositamente adibiti.

Gli Autobus potranno sostare all'interno delle aree di parcheggio, previa esposizione del disco orario, esclusivamente per il tempo necessario a scaricare/caricare i clienti.

### **Art. 9**

#### **Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.  
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

### **Art. 10**

#### **Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione



dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

#### **Art. 11**

##### **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale Sardegna e con decreto del Sindaco del Comune Olbia ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischiello.

#### **Art. 12**

##### **Rimozione delle autovetture abbandonate**

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 8 si rinvergono veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, in quanto privi della targa di immatricolazione, del contrassegno di identificazione, o con la polizza di assicurazione scaduta ovvero di parti essenziali per l'uso e la conservazione, verranno interessati gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della



Strada che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'interno n. 460/99 o del D. Lgs. 152/06.

### **Art. 13 Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 della presente Ordinanza per le aree ZTC è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

### **Art. 14 Rinvio**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:01 del 18.12.2025
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.



## **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

### **ALLEGATI**

TAV. "1": Visione d'insieme zona C;  
TAV. "2": Visione d'insieme zona A, B, D;  
TAV. "3": Area in prossimità dell'aerostazione;  
TAV. "4": Area T2

Olbia, 12.12.2025

Il Direttore Territoriale Sardegna  
Dott. Roberto Solinas  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)